

Corte di Cassazione
Sentenza n. 8616 dell'11 aprile 2014

Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

«L'A. spa, concessionaria del comune di Brescia del servizio di accertamento e riscossione del canone di spazi ed aree pubbliche - C) - ricorre contro la società P. srl per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Brescia, confermando la sentenza del Giudice di pace, ha ritenuto non soggetti al suddetto canone, in quanto privi di funzioni pubblicitarie, quattro cartelli segnaletici riportanti il nome della stessa società P. ed il relativo logo.

Secondo il tribunale tali cartelli si limitavano "ad indicare il percorso per arrivare allo stabilimento indicato" e pertanto non potevano ritenersi soggetti all'imposta di pubblicità (né, conseguentemente, al canone di occupazione di suolo pubblico) sul presupposto che tale imposta sarebbe dovuta solo "quando il cartello stradale indichi qualche dato ulteriore rispetto al solo nome dell'impresa".

Il ricorso dell'A. si fonda su un solo mezzo, con il quale si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 39, lettera c), del codice della strada e dell'articolo 134 del relativo regolamento, nonché dell'articolo 12, lettera k), del regolamento COSAP del comune di Brescia.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Va premesso che l'articolo 12, lettera k), del regolamento COSAP del comune di Brescia esenta dal canone per l'occupazione di suolo pubblico le occupazioni effettuate "mediante tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità".

Si tratta, allora, di stabilire se la segnaletica per cui è causa contenga o meno "indicazioni di pubblicità", ai sensi e per gli effetti della disposizione regolamentare sopra trascritta. Nell'interpretazione di tale disposizione, peraltro, non può non tenersi conto, per ovvie esigenze di armonia sistematica, degli approdi a cui è pervenuta la giurisprudenza formatasi con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità. Si deve cioè ritenere che nell'interpretazione del regolamento del comune di Brescia sul COSAP si debbano utilizzare, per stabilire se un segnale contenga o meno indicazioni pubblicitarie, i medesimi criteri da utilizzare per stabilire se tale segnale sia soggetto o meno all'imposta comunale sulla pubblicità disciplinata dal decreto legislativo 507/93.

Ciò premesso, si rileva che il giudice di merito afferma che "perché un cartello stradale possa svolgere anche la funzione di segnale pubblicitario è necessario che insieme al nome dell'industria o dello stabilimento indichi anche il prodotto commercializzato o l'attività svolta aggiungendo che la giurisprudenza di questa Corte andrebbe intesa nel senso che "il tributo sia dovuto quando il cartello stradale indichi qualche dato ulteriore rispetto al solo nome dell'impresa" (sentenza gravata, pagina 3).

Tali affermazioni vanno giudicate errate, giacché la giurisprudenza elaborata da questa Corte in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato (sent. nn. 17852/04 e 23383/09) che anche i segnali di indicazione elencati all'articolo 39, lettera c), del nuovo codice della strada - i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento del nuovo codice della strada, "la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti") - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione

pubblicitaria tassabile ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 507/93.

Né l'argomentazione svolta nella sentenza gravata può ritenersi validamente sostenuta dal passo della motivazione della citata sentenza n. 17852/04 in cui si afferma che "è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica. il riferimento di tale passo alla "attività" ed al "prodotto" di un'azienda ha una funzione meramente esemplificativa e discorsiva, ma non esprime il concetto che un cartello che contenga esclusivamente il "nome" dell'azienda sia esente da tassazione. L'articolata argomentazione svolta in detta pronuncia si fonda, infatti, sulla condivisibili affermazioni che il collegamento tra gli articoli 5 e 17 del decreto legislativo n. 507/93 dimostra che la individuazione dell'oggetto dell'imposta nelle "forme di comunicazione visive" (esposte o effettuate in determinati luoghi) non può restringersi alla sola cartellonistica pubblicitaria, cosicché la funzione (anche) pubblicitaria dei cartelli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata (vedi in motivazione: "In diversi termini, i cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico - reclamistica. Trattasi di cartelli che l'autorità comunale autorizza, ma che non è obbligatorio apporre. La funzione pubblicitaria che essi svolgono è, inoltre, compatibile con la finalità di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio o il negozio indicati del cartello.").

Non sussistendo ragioni per discostarsi dai citati precedenti, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (che i cartelli in questione contenessero il nome ed il logo della P. risulta dalla sentenza gravata) la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.»

- che la società intimata non si è costituita;
- che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
- che non sono state depositate memorie difensive;
- che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
- che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata;
- che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente e la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.